Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo ad un progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico, con sistema integrato per la coltivazione di piante officinali e la produzione di energia elettrica

T.A.R. Basilicata, Sez. I 3 maggio 2022, n. 329 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Luminora Santelia 1 S.r.l. (avv.ti Canonaco e Sticchi Damiani) c. Regione Basilicata (n.c.).

Ambiente - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo ad un progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico, con sistema integrato per la coltivazione di piante officinali e la produzione di energia elettrica.

(Omissis)

Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Premesso che la parte ricorrente riferisce che:

- in data 29/7/2021 è stata presentata alla Regione Basilicata l'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativa al "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto Agrivoltaico, con sistema integrato per la coltivazione di piante officinali e la produzione di energia elettrica, delle opere e delle infrastrutture connesse, denominato SANT'ELIA 1, da realizzarsi in agro del comune di Sant'Arcangelo (PZ), di potenza pari a 19.981,92 Kwp";
- con nota prot. n. 28972 del 3/11/2021, l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione inoltrava una richiesta di integrazioni dell'istanza ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006, alla quale la società istante dava riscontro in data 13/11/2021;
- sennonché con nota prot. n. 5014 del 22/2/2022, la Regione ha comunicato che «ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 152/2006 e, in attuazione della D.G.R. n. 35 del 21.01.2022, adottata in coerenza con il citato d.lgs. e avente ad oggetto "Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale", quest'ufficio non può procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale [...] in quanto l'oggetto dell'istanza in parola è riferito ad un intervento ricompreso nell'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA», precisando che la suddetta deliberazione si applica anche per le istanze pendenti per le quali non si è ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio; nel contempo la Regione ha altresì chiesto alla Società di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di 30 giorni dalla relativa ricezione della nota, con avviso che, in caso contrario, si procederà "all'archiviazione dell'istanza di PAUR e al rimborso delle somme versate per gli oneri istruttori";

Rilevato che, a sostegno dell'impugnativa in esame, la parte ricorrente deduce che:

- il procedimento istruttorio per il rilascio del PAUR sarebbe stato già avviato per effetto dell'istanza presentata dalla Società ricorrente, ed avrebbe già superato gli step procedimentali di cui all'art. 27-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006, risultando peraltro già acquisiti agli atti i pareri favorevoli di alcuni enti interessati; l'avviso di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del T.U. Ambiente non coinciderebbe con l'avvio del procedimento istruttorio, essendo rivolto al Pubblico, per i soggetti potenzialmente destinatari degli effetti del provvedimento, e non al Proponente, né agli Enti interessati già destinatari dell'avviso di cui al comma 2 e della conseguente attività istruttoria di cui al comma 3 dell'articolo in esame; - gli operatori economici avrebbero la facoltà di non avvalersi del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, laddove evidenti ragioni di opportunità - nel caso di specie, l'inerzia della Regione Basilicata nel dare impulso ai procedimenti di screening per i progetti fotovoltaici, e la prassi costante di concluderli con determina di assoggettamento a VIA – rendano meno onerosa per gli operatori la presentazione diretta di un'istanza di VIA; l'obbligo di screening VIA introdotto dalla Regione Basilicata con la delibera G.R. n. 35/2022 sarebbe in contrasto con il par. 14.8 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10.09.2010, laddove si prevede espressamente che "per gli impianti di cui al punto 14.7 [n.d.r. gli impianti eolici e fotovoltaici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW] è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità"; le Linee Guida avrebbero natura inderogabile allo scopo di essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, essendo la disciplina in materia riservata in via esclusiva alla legislazione statale; l'obbligo di screening VIA aprioristicamente introdotto dalla Regione determinerebbe un aggravamento del procedimento, essendo palesemente controproducente in termini di tempi e costi sostenuti dagli operatori;



- l'intendimento di archiviare il procedimento in corso per svolgere lo screening VIA sarebbe irragionevole se si considera lo stato avanzato in cui si trova il procedimento istruttorio scaturito dall'istanza della Società ricorrente; l'autorità competente ben potrebbe pronunciarsi direttamente nel procedimento in corso, con conseguente salvezza dell'attività istruttoria fin qui svolta; peraltro, laddove la Regione avesse osservato i termini procedimentali previsti dall'art. 27-bis del TUA, il procedimento in esame sarebbe stato già concluso; Considerato che:
- con decisione assunta contemporaneamente dal Tribunale, la delibera n. 35 del 2022 è stata annullata con sentenza n. 273 dell'11/4/2022;
- pertanto la pretesa della parte ricorrente risulta *in parte qua* pienamente soddisfatta per effetto dell'annullamento disposto in sede giurisdizionale, avente efficacia *erga omnes* in quanto riferito ad un atto di carattere generale ed inscindibile (cfr. Cons. St., sez. VI, 17/7/2019, n. 5028);
- sicché, relativamente all'impugnativa della suddetta delibera annullata in corso di giudizio, emerge la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, co. 5, c.p.a.;

Ritenuto che risultano fondate ed assorbenti le doglianze di illegittimità derivata proposte avverso la nota regionale impugnata, comportante un arresto procedimentale rispetto al PAUR in questione, in quanto:

- le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con decreto ministeriale del 10/9/2010 ai sensi dell'art. 12, co. 10, d.lgs. n. 387 del 2003, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, prevedono espressamente, al punto 14.8, che per gli impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 1 MW, come quello in questione, "è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità";
- in proposito è stato precisato che le Regioni devono conformarsi alle Linee Guida ex D.M. 10/9/2010, le quali, essendo approvate in sede di Conferenza Unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni, per cui sono da ritenere inderogabili e vincolanti per le Regioni, costituendo il completamento dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 nell'indicazione delle puntuali modalità attuative della normativa statale primaria, da applicare in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (cfr. tra le tante Corte cost., 30/7/2021, n. 177 e, da ultimo, 25/3/2022, n. 77; Cons. St., sez. IV, 27/9/2018, n. 5564);
- la suddetta facoltà del proponente, di presentare la domanda VIA anche per i progetti per i quali l'art. 6, co. 6, d.lgs. n. 152/2006 prevede la verifica di assoggettabilità alla VIA, va inquadrata nello scopo generale della normativa in questione, ivi comprese le Linee Guida, di semplificare ed accelerare, per quanto è possibile, i procedimenti in materia, per cui è da escludere l'imposizione, da parte della Regione, della obbligatorietà della procedura di *screening* qualora quest'ultima di fatto comporti un aggravio procedimentale, nei casi in cui si manifesti, a giudizio del proponente interessato, una elevata probabilità che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA si concluda con una determinazione di assoggettamento al procedimento di VIA;

Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo tendendo conto anche della serialità dei ricorsi proposti in materia da vari ricorrenti; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione del contendere in ordine all'impugnativa della delibera di Giunta Regionale n. 35 del 21/1/2022 e per il resto accoglie il ricorso, annullando per l'effetto la nota regionale impugnata.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

(Omissis)

